

Regolamento sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale

del 31 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Tribunale federale svizzero,

visti gli articoli 15 capoverso 1 lettera a e 68 capoverso 2 della legge
del 17 giugno 2005¹ sul Tribunale federale (LTF),

adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Spese ripetibili

Le spese ripetibili accordate alla parte vincente ai sensi dell'articolo 68 LTF comprendono:

- a. le spese di patrocinio;
- b. le eventuali ulteriori spese necessarie causate dalla lite.

Art. 2 Spese di patrocinio

¹ Le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese necessarie sostenute dall'avvocato².

² L'onorario si determina secondo il presente regolamento.

³ Il presente regolamento non si applica alle relazioni tra l'avvocato e la parte da lui rappresentata.

Art. 3 Cause con valore pecuniario

¹ Nelle cause con valore pecuniario l'onorario è, di regola, fissato secondo il valore litigioso. Tra il massimo e il minimo previsti (art. 4 e 5), esso si determina secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall'avvocato.

² Il valore litigioso risulta dalle conclusioni presentate davanti al Tribunale federale. Il valore della domanda principale e quello della domanda riconvenzionale sono sommati. Se le conclusioni di una parte sono manifestamente esagerate, l'onorario del suo avvocato è fissato secondo le conclusioni che avrebbe dovuto presentare giusta i principi della buona fede.

RU 2006 5673

¹ RS 173.110

² Le designazioni delle funzioni contenute in questo Reg. valgono indistintamente per le persone dei due sessi.

³ Quando il valore litigioso non può essere espresso in cifre, l'onorario è fissato liberamente secondo gli altri elementi d'apprezzamento indicati nel capoverso 1.

Art. 4 Tariffa secondo il valore litigioso nelle procedure di ricorso

Valore litigioso franchi		Onorario franchi	
fino a	20 000	600	4 000
20 000	50 000	1 500	6 000
50 000	100 000	3 000	10 000
100 000	500 000	5 000	15 000
500 000	1 000 000	7 000	22 000
1 000 000	2 000 000	8 000	30 000
2 000 000	5 000 000	12 000	50 000
oltre a	5 000 000	20 000	1 per cento

Art. 5 Tariffa secondo il valore litigioso nelle procedure su azione

Valore litigioso franchi		Onorario franchi	
fino a	20 000	1 800	6 000
20 000	50 000	3 000	10 000
50 000	100 000	5 000	15 000
100 000	500 000	8 000	30 000
500 000	1 000 000	10 000	40 000
1 000 000	2 000 000	16 000	60 000
2 000 000	5 000 000	24 000	100 000
oltre	5 000 000	40 000	2 per cento

Art. 6 Cause senza valore pecuniario

Se la lite concerne una causa senza valore pecuniario, l'onorario è fissato, secondo l'importanza, le difficoltà della controversia e il tempo impiegato, tra 600 e 18 000 franchi.

Art. 7 Revisione e interpretazione

Per le procedure relative a domande di revisione o d'interpretazione di sentenze del Tribunale federale, l'onorario è fissato, di regola, tra 600 e 18 000 franchi.

Art. 8 Casi speciali

¹ Nelle cause che hanno richiesto un lavoro straordinario, il Tribunale federale può accordare onorari superiori a quelli previsti dal presente regolamento.

² Se esiste una manifesta sproporzione tra il valore litigioso e l'interesse delle parti in causa, o tra l'importo risultante a norma del presente regolamento e il lavoro

effettivo dell'avvocato, il Tribunale federale può ridurre gli onorari al disotto dell'importo minimo.

³ Se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza, di transazione o d'irricevibilità, l'onorario può essere ridotto in misura adeguata.

Art. 9 Rappresentanti in giudizio non avvocati

Il Tribunale federale può, in applicazione analogica del presente regolamento, accordare un'adeguata indennità per la loro rappresentanza nella procedura a fiduciari o altre persone non ammesse al patrocinio quali avvocati, sempreché la qualità del lavoro prestato e le altre circostanze lo giustifichino.

Art. 10 Avvocati d'ufficio

L'onorario degli avvocati d'ufficio designati dal Tribunale federale (art. 64 LTF) è fissato secondo il presente regolamento. Esso può essere ridotto in misura non maggiore di un terzo.

Art. 11 Spese ulteriori

Qualora circostanze particolari lo giustifichino, il Tribunale federale può accordare a una parte un'adeguata indennità per ulteriori oneri necessari causati dalla procedura.

Art. 12 Determinazione dell'indennità

¹ Il Tribunale federale determina l'indennità in base agli atti con un ammontare complessivo che include anche l'imposta sul valore aggiunto.

² Può essere presentata una nota delle spese.

Art. 13 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogate le tariffe seguenti:

- a. la tariffa del 9 novembre 1978³ sulle spese ripetibili accordate alla controparte nelle cause davanti al Tribunale federale;
- b. la tariffa del 16 novembre 1992⁴ sulle spese ripetibili nelle procedure davanti al Tribunale federale delle assicurazioni.

Art. 14 Disposizione transitoria

Il presente regolamento si applica a tutte le decisioni in materia di spese pronunciate dopo la sua entrata in vigore.

³ [RU 1978 1956, 1992 1772]

⁴ [RU 1992 2442]

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.